Prot. n. 0096432 del 15/10/2019 - [UOR: SI000173 - Classif. VII/8]

Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

VISTA la legge di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTO lo Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 41, comma 1, relativo all'istituzione di Centri di ricerca e di servizio di interesse generale;

VISTO il Regolamento Generale dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016 ed, in particolare, l'art. 30 relativo all'istituzione di Centri di ricerca e di servizio di interesse generale;

VISTA la deliberazione rep. n. 400 del 2 ottobre 2019 assunta dal Senato Accademico nell'adunanza del 25 settembre 2019, con la quale è stato espresso parere favorevole alla costituzione del Centro di ricerca e di servizio di interesse generale, denominato ***"Centro Universitario di Studi di Bioetica" (CE.S.B.)***, ed è stato, altresì, approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, il regolamento del suddetto Centro;

VISTA la deliberazione rep. n. 483 del 4 ottobre 2019 assunta dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 25 settembre 2019, con la quale è stata autorizzata la costituzione del Centro di ricerca e di servizio di interesse generale, denominato ***"Centro Universitario di Studi di Bioetica" (CE.S.B.)***, ed è stato espresso parere favorevole in ordine al regolamento del suddetto Centro;

a norma di quanto citato nelle premesse:

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto d'Ateneo e dell'art. 30 del Regolamento Generale d'Ateneo è costituito il Centro di ricerca e di servizio di interesse generale, denominato ***"Centro Universitario di Studi di Bioetica" (CE.S.B.).***
La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata all'Amministrazione Centrale dell'Ateneo che, attraverso il D.A. "Organizzazione e gestione risorse finanziarie", gestirà le operazioni di natura contabile, assicurando il necessario pronto supporto.

Art. 2

E' emanato il regolamento del ***"Centro Universitario di Studi di Bioetica" (CE.S.B.)*** secondo il testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL RETTORE
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Firmato digitalmente da:CUZZOCREA SALVATORE
Motivo:Rettore
Data:14/10/2019 13:09:55

Responsabile del procedimento: Concetta Mangiapane tel. 090 676 8872 e-mail:cmangiapane@unime.it

CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI DI BIOETICA
(CE.S.B.)

REGOLAMENTO

Sez. I: *Istituzione, disciplina, finalità ed oggetto delle attività del Centro*

Art. 1 – *Istituzione del Centro*

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Messina il "Centro Universitario di Studi di Bioetica" di seguito denominato "Centro".
2. Il Centro ha sede presso i locali assegnati dall'amministrazione dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 2 – *Disciplina del Centro*

1. Il presente regolamento disciplina le finalità, l'oggetto, gli organi costitutivi, le modalità di adesione, l'organizzazione interna e del personale, i fondi e la gestione amministrativa-finanziaria del Centro.
2. Le eventuali proposte di modifiche al presente regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo su iniziativa di almeno tre componenti. Esse sono disposte dal Rettore, con proprio decreto, previa approvazione del Senato Accademico e parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Il rispetto della procedura di cui al comma 2 è richiesto anche per lo scioglimento del Centro. Il Centro può essere, altresì, sciolto dal Rettore, con proprio decreto, previe delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto ed ai regolamenti in vigore presso l'Università degli Studi di Messina nonché alle leggi vigenti.

Art. 3 – *Finalità del Centro*

1. Il Centro sostiene ed incentiva l'analisi scientifica, la discussione critica e la divulgazione in ambito bioetico, impegnandosi a promuovere gli studi giuridici, medici ed etici in tali campi. A tal fine, esso svolge attività di ricerca e consulenza nonché attività didattico-formativa e qualunque altra attività comunque a tali obiettivi inerenti. Ciò anche allo scopo di favorire quanto più possibile la circolazione delle idee e la diffusione in ambito accademico-scientifico e, più in generale, nei diversi settori dell'opinione pubblica, del mondo della scuola, delle professioni e nel settore delle pubbliche amministrazioni, di una più ampia "cultura bioetica".
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Centro mira, in particolare, ad implementare e sviluppare:
a) la raccolta e la classificazione sistematica di tutto il materiale giuridico, economico, statistico, geografico e politico, edito e non di rilevante carattere documentario, utile allo svolgimento delle proprie attività scientifiche e di ricerca, di formazione e di divulgazione (come, ad esempio, inchieste e documentazione parlamentari, documenti e studi di organismi internazionali, decisioni giurisdizionali);
b) l'esecuzione di studi, ricerche e consulenze, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico o applicativo, in ambito bioetico, anche per conto di amministrazioni e di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
c) l'organizzazione di conferenze, seminari, riunioni di studio e congressi per promuovere la divulgazione, l'indagine e il dibattito riguardo alle materie di cui al presente articolo;
d) l'organizzazione di corsi di alta formazione, *master* e corsi di perfezionamento nel settore;
e) eventuali pubblicazioni relative alle predette attività;
f) ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali del Centro.
3. Il Centro è autorizzato a rilasciare attestati di frequenza e/o profitto, con l'indicazione delle attività

svolte, a coloro che partecipano ai corsi e alle iniziative di cui al comma 2, lett. *d*). A tal fine il Centro è, altresì, autorizzato a costituire nei modi e termini di legge apposito archivio duraturo nel tempo. A coloro che si iscrivono ai corsi o fruiscono delle iniziative del Centro può essere richiesto il pagamento di un contributo.

4. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e/o studi e di formazione nonché, più in generale, per il raggiungimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, previa delibera del Consiglio direttivo, il Centro può raccordarsi e/o avvalersi della collaborazione di studiosi esperti, nazionali o internazionali, nonché, anche in regime di convenzione, di altre Facoltà e/o Università, Dipartimenti, Centri interdipartimentali, Istituzioni pubbliche e/o Enti privati e associazioni (locali, nazionali o internazionali) interessati, aventi medesime finalità o i cui fini statutari e/o le attività svolte siano funzionali alle attività del Centro, nel rispetto delle norme di legge relative.

Art. 4 – *Oggetto delle attività del Centro*

1. Sono prevalentemente (ma non esclusivamente) da considerarsi materie dell'ambito bioetico ai sensi dell'art. 3, comma 1:

a) i principi fondamentali in tema di bioetica; la metabioetica; la bioetica pediatrica e geriatrica; la neuroetica; la storia della Bioetica, l'antropologia; l'educazione alla bioetica, alla salute, alla morale ed alla sessualità;
b) la biopolitica ed il biodiritto;
c) la bioeconomia;
d) la biotecnologia;
e) la bioinformatica;
f) il rapporto paziente-medico;
g) le questioni relative alla vita nascente e morente;
h) la filiazione naturale ed artificiale;
i) trattamenti sanitari; donazione e trapianti;
l) la genetica;
m) la consulenza etica e clinica;
n) l'identità di genere;
o) gli interventi sul corpo umano a carattere religioso;
p) la bioetica animale e veterinaria;
q) la bioetica ambientale.

Sez. II: *Organi costitutivi del Centro*

Art. 5 – *Organi costitutivi del Centro*

1. Sono organi costitutivi del Centro: il Presidente; il Direttore; il Consiglio direttivo.
2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni.
3. I componenti di tali organi svolgono le loro funzioni a titolo gratuito ed il loro mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 6 – *Presidente del Centro*

1. Il Presidente del Centro è nominato dal Rettore, con proprio decreto, sentito il Senato Accademico, tra gli studiosi appartenenti all'Università degli Studi di Messina con particolare esperienza nelle tematiche di cui all'art. 4, comprovata da ricerche pubblicate e/o da corsi di insegnamento universitario svolti, riconoscibilità a livello nazionale e scientificamente attivi.
2. Ai sensi dell'art. 5, il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Può designare, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. Il Presidente rappresenta il Centro in occasione di eventi e contesti istituzionali (partecipazione a convegni, presentazione di volumi, ecc.), fatte salve le competenze del Rettore e del Consiglio di Amministrazione; cura i rapporti con gli organi accademici, con gli enti di ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con ogni altra organizzazione nazionale, internazionale ed eurounitaria che svolga attività comunque inerente a quelle svolte dal Centro; convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo con diritto di voto; propone le iniziative da assumere per il perseguimento dei fini statutari ed elabora le linee di indirizzo delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute per legge.

4. In casi straordinari di necessità e urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio, nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

Art. 7 – *Direttore del Centro*

1. Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore, con proprio decreto, sentito il Senato Accademico, tra gli studiosi appartenenti all'Università degli Studi di Messina con particolare esperienza nelle tematiche di cui all'art. 4, comprovata da ricerche pubblicate e/o da corsi di insegnamento universitario svolti, competenza gestionale e scientificamente attivi.
2. Ai sensi dell'art. 5, il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Può designare, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. Il Direttore tiene rapporti con i terzi, fatte salve le competenze del Presidente di cui all'art. 6, comma 3; coordina l'attività del Centro ed è responsabile dell'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato al Centro.
4. Il Direttore cura l'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo; adotta tutte le iniziative che si rivelino utili per l'attuazione delle proposte e delle linee di indirizzo di cui all'art. 6, comma 3, e, più in generale, per il perseguimento dei fini del Centro; previo parere del Consiglio direttivo, può presentare richieste di finanziamento per piani e progetti di ricerca in nome e per conto del Centro ed amministra gli eventuali contributi per attività di ricerca, formazione e convegni; predispone le richieste, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo, per i piani di ricerca e di formazione, per il potenziamento delle attrezzature e per il migliore utilizzo delle risorse; previa delibera di cui all'art. 8, comma 8, lett. *c*), stipula convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente regolamento di Ateneo in materia; previa approvazione del Consiglio direttivo annualmente predispone la relazione sull'attività del Centro da sottoporre al Rettore.

Art. 8 – *Consiglio direttivo del Centro*

1. Il Consiglio Direttivo si compone di dieci membri. Oltre il Presidente e il Direttore del Centro, che ne fanno parte di diritto, gli altri otto membri sono nominati dal Rettore, con proprio decreto, sentito il Senato Accademico, tra gli studiosi appartenenti all'Università degli Studi di Messina con particolare esperienza nelle tematiche di cui all'art. 4, comprovata da ricerche pubblicate e/o da corsi di insegnamento universitario svolti, e scientificamente attivi, in modo da rappresentare paritariamente l'area giuridica, filosofica, medica e biologica.
2. Ai sensi dell'art. 5, il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
3. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, previa convocazione del Presidente, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti. Qualora le condizioni lo consentano, è ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio- e/o video-conferenza oppure in modalità di posta elettronica.
4. La convocazione è disposta dal Presidente per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere ragionevolmente ridotto.
5. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto, dedotto il numero degli assenti che hanno fatto pervenire giustificazione scritta. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza semplice tranne i casi in cui è previsto un *quorum* diverso. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente.
6. Per ciascuna seduta il funzionario amministrativo di supporto di cui all'art. 12, comma 2, assume le funzioni di Segretario col compito di redigere il relativo verbale in apposito registro. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Presidente designa un componente che assuma le relative funzioni. Alle sedute ed allo svolgimento dei relativi lavori del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per gli organi collegiali.
7. Il Consiglio direttivo è l'organo deliberativo del Centro. Esso approva:
   - *a)* il raccordo e/o la collaborazione del Centro con gli studiosi e gli enti di cui all'art. 3, comma 4;
   - *b)* le iniziative per il perseguimento dei fini statutari e le linee di indirizzo delle attività del Centro proposte dal Presidente ai sensi dell'art. 6, comma 3;
   - *c)* in ratifica, nella prima adunanza successiva alla loro adozione, i provvedimenti indifferibili adottati dal Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro a norma dell'art. 6, comma 4;

d) le richieste per i piani di ricerca e di formazione, per il potenziamento delle attrezzature e per il migliore utilizzo delle risorse avanzate dal Direttore ai sensi dell'art. 7, comma 4;

e) la relazione annuale sull'attività del Centro da sottoporre al Rettore e predisposta dal Direttore a norma dell'art. 7, comma 4.

8. Esso delibera, altresì:

a) sulle richieste di finanziamento e di personale per la realizzazione delle finalità del Centro;

b) sull'eventuale collaborazione e partecipazione del Centro a Dipartimenti, Centri interdipartimentali, Sezioni e altre Strutture speciali dell'Università, organi pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri, aventi analoghe finalità didattiche, scientifiche e di ricerca;

c) la stipula di convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, di cui all'art. 7, comma 4, in conformità al vigente regolamento di Ateneo in materia;

d) le domande di adesione inoltrate a norma dell'art. 9;

e) sulla disciplina dell'eventuale ripartizione in sezioni del Centro ai sensi dell'art. 11, comma 2;

f) su tutte le materie relative al perseguimento dei fini statutari.

9. Il Consiglio direttivo esercita ogni altra funzione che lo statuto o i regolamenti universitari gli attribuiscono.

Sez. III: *Modalità di adesione, articolazione interna e personale del Centro*

Art. 9 – *Adesione dei membri effettivi al Centro*

1. Al Centro aderiscono, presentando motivata domanda al Presidente, gli studiosi con particolare esperienza nelle tematiche di cui all'art. 4, comprovata da ricerche pubblicate e/o da corsi di insegnamento universitario svolti, e scientificamente attivi.

2. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio direttivo a maggioranza semplice.

3. La partecipazione al Centro non pregiudica l'afferenza degli aderenti ai Dipartimenti di appartenenza anche di altre Università.

Art. 10 – *Adesione dei membri onorari al Centro*

1. Possono divenire membri onorari, secondo la procedura prevista per i membri effettivi di cui al precedente articolo, eventualmente anche su proposta di uno dei membri del Consiglio direttivo, quanti si siano particolarmente distinti per l'attività scientifica nei settori di cui all'art. 4 e/o abbiano contribuito in maniera meritoria ai fini di cui all'art. 3, comma 1.

2. I membri onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

3. La partecipazione al Centro non pregiudica l'afferenza degli aderenti ai Dipartimenti di appartenenza anche di altre Università.

Art. 11 – *Articolazione interna in sezioni del Centro*

1. Per un migliore raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nonché per un più efficace svolgimento dei propri lavori, il Centro può articolarsi in sezioni.

2. Con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio direttivo, è possibile disciplinare le procedure per la costituzione e la soppressione delle sezioni di cui al comma precedente nonché le modalità di elezione dei coordinatori delle sezioni.

Art. 12 – *Personale del Centro*

1. Per l'adempimento dei fini di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il Centro può avvalersi di unità di personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnate al Centro dal Direttore generale dell'Università degli Studi di Messina, anche provvisoriamente.

2. Il personale eventualmente assegnato al Centro assicura il supporto amministrativo necessario per consentire al Presidente di assolvere il compito di programmare e porre in essere le attività del Centro e, in particolare, svolge le funzioni di segretario verbalizzante nelle sedute del Consiglio direttivo ed esercita ogni altra attribuzione di carattere amministrativo attribuitagli dal Presidente del Centro.

3. Nell'impossibilità di provvedersi ai sensi del precedente comma, per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici è possibile avvalersi anche di collaborazioni esterne nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Sez. IV: *Fondi e gestione amministrativa e finanziaria del Centro*

Art. 13 – *Finanziamento del Centro*

1. Il Centro dispone di fondi derivanti da:
a) finanziamenti concessi da organismi e Istituzioni europee;
b) finanziamenti a qualunque titolo ottenuti per specifici programmi di formazione e ricerca;
c) servizi forniti ad enti pubblici e privati;
d) eventuali assegnazioni straordinarie da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina;
e) eventuali assegnazioni straordinarie da parte del MIUR, di altri enti pubblici o privati e di privati che promuovono e sostengono la formazione e la ricerca;

Art. 14 – *Gestione amministrativa e finanziaria del Centro*

1. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Messina.
2. L'Amministrazione può assegnare al Centro, in relazione alle attività da esso programmate e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, una dotazione finanziaria da determinarsi di anno in anno.